



Tribunale per i Minorenni di Bologna

Il Tribunale per i Minorenni di Bologna, in composizione collegiale e così composto

Dott.	Giuseppe	SPADARO	Presidente Relatore
Dott.	Carmela	ITALIANO	Giudice
Dott.ssa	Antonella	ALLEGRINI	Giudice Onorario
Dott.	Tommaso	FRANCHINI	Giudice Onorario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] ADN

avente ad **OGGETTO: ricorso ex art. 44, lett. d), legge 184/1983**

[REDACTED], nata a [REDACTED], il [REDACTED], residente a [REDACTED], in [REDACTED]
[REDACTED], ha richiesto, ai sensi dell'art. 44 lett. d) l. adoz., di poter adottare la minore
[REDACTED], nata a [REDACTED], il [REDACTED], a seguito di procreazione
medicalmente assistita.

IN FATTO

La signora [REDACTED] e la signora [REDACTED] si conoscono nel giugno 1996, quando entrambe frequentavano l'università di Bologna, e approfondendo progressivamente la loro conoscenza, iniziano presto una stabile relazione sentimentale. Nell'estate 2000, le due donne decidono di andare a convivere stabilendo la propria residenza a Bologna. A settembre 2005, tuttavia, la sig.ra [REDACTED] si trasferisce a Milano, per frequentare il corso di specializzazione in medicina, dove nel 2009 viene raggiunta dalla sig.ra [REDACTED]. La coppia, condividendo la quotidianità e supportandosi vicendevolmente ormai da tredici anni, consolida giorno dopo giorno la propria unione ed comincia a nutrire il desiderio genitoriale. Così, dopo aver raccolto informazioni sull' *iter* da seguire, supportate dall'associazione "Famiglie Arcobaleno" alla quale si sono iscritte come coppia, decidono di

rivolgersi alla clinica [REDACTED], specializzata nella medicina riproduttiva, dove si recano insieme nel maggio 2010, iniziando il loro percorso verso la genitorialità. Entrambe le donne desideravano sperimentare la maternità pertanto, per motivi anagrafici, decidono che la prima a sottoporsi alle tecniche procreative sarebbe stata la sig.ra [REDACTED]. I primi tentativi esperiti mediante IUI non andavano a buon fine, quindi la coppia decideva, nel dicembre 2010, di sottoporsi alla FIVET che ebbe successo al secondo tentativo.

Il [REDACTED], a [REDACTED], è nata [REDACTED], inserita nello stato di famiglia di entrambe le donne.

Dopo i primi anni di vita della piccola, la coppia ha voluto completare il progetto genitoriale: a questo punto, nel 2014, la sig.ra [REDACTED], rivolgendosi nuovamente alla clinica di [REDACTED], si sottoponeva alle procedure di procreazione.

Il [REDACTED], a [REDACTED], nascevano i due gemelli, [REDACTED].

Come è emerso dalla relazione sociale in atti e dal colloquio con l'odierna istante e la compagna, da sempre si sono prodigate entrambe per la cura e la crescita dei tre minori sotto ogni aspetto, instaurando con gli stessi un solido legame affettivo e dimostrando la loro capacità ad adempiere alle responsabilità derivanti dal proprio ruolo genitoriale.

La sig.ra [REDACTED] si è presa cura, fin dalla nascita, della piccola [REDACTED], concordando con la compagna ogni scelta relativa all'educazione ed alla crescita della stessa e, anche oggi, rappresenta per la minore un solido e costante punto di riferimento.

La minore, infatti, si rivolge ad entrambe chiamandole "mamma", talvolta aggiungendo il nome proprio per distinguerle, ma le due donne sono parimenti riconosciute come figure genitoriali in tutte le relazioni esterne e nei contesti istituzionali (scuola, ospedale).

Gli operatori sociali hanno inoltre osservato che *"i bambini dimostrano un attaccamento importante e funzionale al loro benessere, con espressioni di vicinanza e distanziamenti tipici della loro fase evolutiva"*. In particolare *"[REDACTED] è apparsa la più bisognosa di delucidazioni in merito alla richiesta adottiva delle mamme rispetto alle quali ha esplicitato una corretta differenziazione al riguardo del legame di nascita, che non condiziona affatto quello adottivo del riconoscimento di ruolo genitoriale"* sottolineando altresì come entrambe siano presenti nella vita di [REDACTED] in modo intercambiabile (cfr. relazione dei servizi sociali).

Sulla scorta dei dati sin qui brevemente illustrati, può procedersi all'esame del merito della domanda.

IN DIRITTO

1. Sull'istanza di riconoscimento dell'adozione ex art. 44 lett. d)

Nell'Ordinamento italiano, in linea con gli altri sistemi giuridici europei, il legame genitoriale può originare da un procedimento adottivo: il genitore diventa tale in assenza di legame biologico con il minore e a seguito di procedura giurisdizionale che sostituisce al vincolo biologico una attribuzione giuridica della responsabilità genitoriale. L'origine del progetto genitoriale non incide sullo stato giuridico dei figli che è sempre e comunque lo stesso (art. 315 c.c. come modificato dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219). Il referente normativo principale, in materia di adozione, è la legge 4 maggio 1983 n. 184 ("diritto del minore ad una famiglia"). La normativa in esame enuclea, in modo tipico e tassativo, i casi *ex lege* che consentono l'instaurazione giuridica (piuttosto che biologica) del legame genitoriale. In linea di principio, l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare (art. 6, legge 184 del 1983). Condizione necessaria perché l'adozione possa essere pronunciata, è che l'età degli adottanti superi di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando. In ogni caso, l'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità (art. 7 comma I): sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

La norma testé citata (art. 7) ha riguardo ai casi "ordinari" di adozione ed esclude, di norma, l'adozione da parte di coppie formate dallo stesso sesso, atteso che il procedimento adottivo è riservato ai coniugi e non è esteso agli uniti (come noto, l'unione civile è la formazione familiare composta da due persone dello stesso sesso: v. art. 1, legge 20 maggio 2016 n. 76). L'adozione non è consentita nemmeno alle persone che siano solo conviventi di fatto (al riguardo, v. art. 1, comma 36, legge 76/2016 cit.).

A fronte di casi ordinari, la normativa disciplina anche «casi particolari» di adozione, nell'ambito dell'art. 44 l. 184 del 1983. L'adozione nei casi ordinari è detta "piena o legittimante" poiché esplica effetti totalmente parificanti rispetto alla genitorialità biologica. Gli effetti dell'adozione "non piena" sono invece regolati dagli artt. 45 e ss. l. 184 del 1983.

L'adozione in casi particolari prevede che i minori possano essere adottati ("anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7"): a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c)

quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Adozione piena e adozione in casi particolari rappresentano due diversi istituti giuridici, anche se, in concreto, gli Autori dibattono circa la persistente diversità effettiva, alla luce delle modifiche apportate al “sistema” dal d.lgs. n. 154 del 2013. L’adozione cd. legittimante, come visto, abilita l’adozione (nazionale o internazionale) di bambini in stato di abbandono, prevedendo una corsia preferenziale in favore delle persone con cui il minore abbia instaurato legami affettivi significativi e un rapporto stabile e duraturo (si tratta, in genere, della cd. famiglia affidataria: v. art. 5-*bis*, legge 173 del 2015). Per effetto dell’adozione ordinaria, la relazione tra minore e adottante è del tutto equiparata a quella sussistente tra genitore biologico e la propria prole.

La “adozione in casi particolari” è ammessa, invece, in diversi casi specifici che concernono, per lo più, ipotesi in cui vi è già una relazione genitoriale di fatto tra un bimbo ed un adulto. La stessa è consentita anche ai singoli ed alle coppie non sposate. Si tratta dell’ipotesi di bambini già curati da parenti o conoscenti (lettera A) e dell’ipotesi di bambini che hanno instaurato una relazione filiale col nuovo coniuge del proprio genitore (lettera B). In questi casi non si tratta di trovare un genitore per un bambino abbandonato ma di tutelare e coprire giuridicamente situazioni in cui un bambino ha già chi si occupa di lui, dove vi è già un “genitore di fatto” che è tuttavia privo di riconoscimento legale formale (sul “valore” dei legami genitoriali di fatto, cfr. legge 173 del 2015 e Corte Cost. n. 225 del 2016). L’adozione in casi particolari è anche prevista per bambini orfani portatori di handicap (lettera C), per i quali, essendo l’adozione ammessa anche per i singoli e le coppie non sposate, viene così ampliata la platea degli aspiranti adottanti.

L’adozione in casi particolari è prevista anche quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo (art. 44, lett. d, legge 184 del 1983): si tratta della norma di riferimento per l’odierna decisione. In passato, infatti, la disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza in modo restrittivo, come applicabile comunque alla ipotesi del bambino “in stato di abbandono”. Si sosteneva, dunque, che la norma ampliasse il ventaglio degli adottanti a fronte di minori in stato di abbandono, difficilmente adottabili e di fatto rimasti senza proposte adottive: come per il caso di bambini affetti da patologie psichiatriche o fisiche invalidanti. La giurisprudenza più recente ha mutato indirizzo e interpretato la norma in modo diverso: secondo il nuovo *trend* pretorile, la disposizione prevedendo che “vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”, fa riferimento (non solo a situazioni di impossibilità materiale di adottare bambini in stato di abbandono, ma anche) ad ogni altra ipotesi di impossibilità giuridica di adottare con adozione legittimante. Si tratta, cioè, di casi in cui non vi è uno stato di abbandono e dove, tuttavia,

l'adozione appare comunque consigliabile per una migliore tutela dei diritti del minore. Su questa linea si sono ritenuti adottabili bambini non abbandonati che risultano affidati da anni ad una coppia o ad un singolo.

Si arriva così al tema oggetto della presente indagine: proprio attraverso il menzionato art. 44 lett. d), infatti, si è arrivati ad affermare che, nell'ipotesi di minore concepito e cresciuto nell'ambito di una coppia dello stesso sesso, «sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 ed a prendere il doppio cognome, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l'interesse concreto del minore al suo riconoscimento». In questi termini si è pronunciato originariamente il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza 30 luglio 2014 (est. Cavallo), inaugurando una presa di posizione ermeneutica confermata negli arresti successivi (Trib. Minorenni Roma, 22 ottobre 2015, est. Cavallo; Trib. Minorenni Roma, 23 dicembre 2015, est. Cavallo), anche nel secondo grado. In particolare, secondo il giudice d'appello romano, «nell'ipotesi di minore concepito e cresciuto nell'ambito di una coppia dello stesso sesso, sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l'interesse concreto del minore al suo riconoscimento; la sussistenza di tale rapporto genitoriale di fatto e del conseguente superiore interesse al riconoscimento della bigenitorialità devono essere operate in concreto sulla base delle risultanze delle indagini psico-sociali» (Corte App. Roma, 23 dicembre 2015, Pres. Montaldi, est. Pagliari); della stessa idea la Corte di Appello di Torino che, riformando il primo grado, afferma «l'ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l'interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l'altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso» (Corte App. Torino, Pres. Mecca, est. Lanza).

La questione della adozione coparentale è stata infine affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi con riguardo alla impugnazione della pronuncia della Corte di Appello romana del 23 dicembre 2015. Definendo il procedimento in senso conforme alla decisione impugnata, la Suprema Corte di Cassazione ha, *in primis*, affermato che in ipotesi di domanda di adozione in casi particolari da parte della compagna della madre biologica non sussiste alcun conflitto di interessi fra quest'ultima e la figlia e non vi è pertanto alcuna necessità di

nominare un curatore speciale. Ha quindi osservato che l'ipotesi di adozione in casi particolari *ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184* può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l'interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l'altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso (Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 maggio 2016 n. 12962, Pres. Della Palma, est. Acierno). In tempi recenti, l'indirizzo del tutto maggioritario in giurisprudenza è stato, infine, avallato dalla Corte di Appello di Milano, con la pronuncia 9 febbraio 2017.

Reputa questo Tribunale che l'indirizzo sin qui illustrato sia stato anche confermato dalla legge n. 76 del 2016. In primo luogo, la nuova normativa ha eletto le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, al rango di "famiglia" (è inequivoco il riferimento, nella normativa, alla "vita familiare", a tacer d'altro), così offrendo all'adozione in casi particolari, un substrato relazionale solido, sicuro, giuridicamente tutelato. Soprattutto, come ben ha messo in evidenza la Corte di Appello di Milano, nella decisione citata, la legge di nuovo conio ha confermato l'orientamento di Cassazione, con l'articolo 1 comma 20: "al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole « coniuge », « coniugi » o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti".

Ebbene, come hanno sottolineato i commentatori, questa norma nasce da un compromesso legislativo, reso necessario a seguito dello stralcio dell'articolo che prevedeva una modifica dell'art. 44 lettera b). Per effetto di detto stralcio, il Legislatore ha sentito il bisogno di aggiungere una locuzione che non può essere interpretata in nessun altro modo se non come clausola di salvaguardia, altrimenti non se ne comprenderebbe il senso, avendo già detto che l'equiparazione del termine coniuge all'unito civilmente vale per le leggi in vigore tranne che per la 184/83, ovvero l'espressione: "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti". Che resti fermo quanto previsto può apparire pleonastico ma è fatto salvo anche quanto consentito, evidentemente dalla interpretazione giurisprudenziale così come si è sviluppata nel tempo e come indicata da ultimo dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 12962/16. E'

insomma evidente che dalla legge n. 76 del 2016 non emerge affatto una volontà del Legislatore di delimitare più rigidamente i confini interpretativi dell'adozione in casi particolari ma, semmai, emerge la volontà contraria, tanto è vero che, successivamente alla emanazione della legge, vi sono state altre pronunzie che, in casi analoghi a quello in esame, hanno accolto la domanda di adozione *ex art. 44 d*).

Questa lettura è stata anche seguita in Dottrina ed è ritenuta corretta da questo Tribunale. La «clausola di salvaguardia» che chiude il comma 20 rende immune dall'eccezione alla clausola generale di equivalenza prevista per la legge sulle adozioni «quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti». In questo modo, tale disposizione apre alla possibilità di un'applicazione alle unioni civili delle disposizioni in materia di adozioni, ma solo, per l'appunto, nei limiti del diritto vigente. Come ha efficacemente rilevato la Corte di Appello di Milano, la clausola nasce dalla consapevolezza degli effetti che lo stralcio di cui si è detto avrebbe comportato al consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce alle coppie di persone dello stesso sesso la possibilità di ricorrere alla c.d. «adozione coparentale» (*stepchild* o *secondparent adoption*). Pertanto, allo stralcio dell'articolo 5 è seguita l'aggiunta della clausola in parola, proprio allo scopo di scongiurare che fosse «impedito agli omosessuali di continuare a fruire di un istituto già esistente». La sua funzione, dunque, è quella di chiarire all'interprete che la mancata previsione legislativa dell'accesso all'adozione coparentale non deve essere letta come un segnale di arresto o di contrarietà rispetto all'orientamento consolidatosi negli ultimi anni in giurisprudenza in favore dell'adozione coparentale ai sensi della lettera d).

In conclusione, è opportuno rammentare che l'interpretazione qui in esame risulta avallata non solo dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 12962 del 2016, ma anche da Corte cost., 7 ottobre 1999, n. 383, secondo cui la *ratio* dell'effettiva realizzazione degli interessi del minore consente l'adozione per “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” anche quando i minori “non sono stati o non possono essere formalmente dichiarati adottabili”.

Alla luce di quanto sin qui osservato, ove le indagini *ex lege* diano esito positivo, l'adozione risponda all'interesse del minore e vi sia il consenso di tutti i soggetti interessati «non si comprende come possano essere posti ostacoli alla richiesta di adozione se non per il prevalere di pregiudizi legati ad una concezione dei vincoli familiari non più rispondente alla ricchezza e complessità delle relazioni umane nell'epoca attuale. Del resto proprio la interpretazione evolutiva della Corte EDU della nozione di vita familiare di cui all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è giunta ad affermare che nell'ambito della vita familiare deve annoverarsi il rapporto fra persone dello stesso sesso, rapporto che non può quindi essere escluso dal diritto di famiglia con la conseguenza che non già le aspirazioni o i desideri

degli adulti debbano avere necessariamente pari riconoscimento da parte dell'ordinamento, bensì i diritti dei bambini» (Corte App. Milano, cit.).

Va rimarcato che la relazione affettiva tra due persone dello stesso sesso, che si riconoscano come parti di un medesimo progetto di vita, con le aspirazioni, i desideri e i sogni comuni per il futuro, la condivisione insieme dei frammenti di vita quotidiana, costituisce a tutti gli effetti una "famiglia", luogo in cui è possibile la crescita di un minore, senza che il mero fattore "omoaffettività" possa costituire ostacolo formale.

La disamina sin qui condotta induce a dover accogliere la domanda dell'istante sulla scorta del seguente principio di diritto: in virtù della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1 comma 20 legge n. 76 del 2016, l'ipotesi di adozione in casi particolari *ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184* può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l'interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l'altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso.

Inoltre, con riferimento alla richiesta dell'istante di apporre al minore il proprio cognome, posponendolo a quello attuale, questo Giudice, nel perseguimento del precipuo interesse del minore e nel rispetto della sua personalità in formazione, ritiene opportuno, nel caso concreto, concedere tale modifica.

2. Sull'applicabilità dell'art. 74 c.c.

In ordine alla seconda richiesta di costituzione del legame di parentela tra i fratelli, promossa congiuntamente a quella di adozione *ex art. 44 lett. d)*, il Collegio ritiene doveroso esprimere ulteriori considerazioni circa l'applicabilità al caso di specie dell'art. 74 c.c.

Il vincolo di parentela definito dalla norma in esame, come noto, sussiste tra persone che discendono da uno stesso stipite e viene legittimamente riconosciuto, a prescindere dalla natura della filiazione, anche nei casi in cui il figlio sia adottivo; unica eccezione prevista dal sopracitato disposto, riguarda i casi di adozione di persone maggiori di età, per i quali non può essere giuridicamente riconosciuta la sussistenza di tale legame.

Tale esclusione, invero, comprendente anche l'adottato in casi particolari, veniva giustificata dalla *ratio* – differente rispetto all'adozione legittimante – di fornire una veste giuridica ai legami che il minore instaurava con coloro che, pur non essendo membri della propria famiglia di origine, si impegnavano ad offrire allo stesso un ambiente familiare idoneo alla propria crescita e sviluppo

personale. L'intento originario, quindi, era quello di tutelare un rapporto *parafamiliare* ulteriore rispetto a quello del minore con il proprio nucleo familiare originario e i propri parenti.

Per questo motivo, l'art. 55 del titolo IV della legge 184/1983 chiude il titolo relativo all'adozione in casi particolari, operando un rinvio automatico ad alcune norme del codice civile e segnatamente all'art. 300 c.c. rubricato "*Diritti e doveri dell'adottato*" al cui comma II testualmente si legge "*L'adozione (di persona maggiore di età) non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante*".

L'adozione non legittimante, infatti, per espressa previsione legislativa, non rescinde il legame del minore con la propria famiglia d'origine ma offre semplicemente valenza giuridica ad un rapporto di fatto consolidatosi nel tempo tra adottante ed adottato.

Orbene, la riforma della filiazione, operata dalla novella 219/2012, ha profondamente riformato l'intera materia con l'introduzione dello *status* unico di figlio che ha eliminato ogni *discrimen* tra figli naturali, matrimoniali ed adottivi, attribuendo agli stessi i medesimi diritti ed equiparandoli da ogni punto di vista.

Tale innovazione ha, inevitabilmente, inciso sull'intero sistema ordinamentale e valoriale, apportando significative modifiche anche alla formulazione dell'art. 74 c.c.

La lettura della novellata norma sulla parentela introduce così la figura dello stato unico di figlio-parente, ivi compresa tanto la filiazione biologica quanto quella adottiva, proprio in ragione della delega legislativa con cui si imponeva l'eliminazione di ogni discriminazione tra i figli anche adottivi. Ebbene, se da un lato la perdurante esclusione della parentela per l'adottato maggiorenne è considerata incline alla funzione stessa dell'istituto, volto a trasmettere il patrimonio e il cognome dell'adottante ad un soggetto già titolare di uno *status filiationis* valido, dall'altro lato, per ciò che concerne il minore adottato in casi particolari, si ritiene che l'operatività della medesima disciplina non sia più attuale né corrispondente al *best interest* del minore.

L'analogia originaria tra le due *species* di adozione non legittimante riguardava, *ut supra* menzionato, la preservazione della famiglia di origine che, pur impossibilitata a prendersi cura del bambino, rimaneva per quest'ultimo un valido punto di riferimento con la quale mantenere la relazione affettiva.

Oggi, tuttavia, l'art. 44 l. adoz., in particolare la lett. d), si presta ad accogliere e tutelare una casistica multiforme ove, talvolta, potrebbe risultare impossibile (per il minore abbandonato e per il minore nato all'interno di una coppia omogenitoriale) se non addirittura pregiudizievole (per il minore maltrattato) mantenere il legame con la propria famiglia d'origine.

A mente di questo Giudice, infatti, a nulla servirebbe da un lato, mantenere il legame con un genitore biologico, assente o disinteressato, che il minore non riconosce più come figura significativa, e

dall'altro non riconoscere, invece, i legami di parentela con il nuovo nucleo familiare nel quale è inserito e che egli sente come proprio.

Si può quindi autorevolmente ritenere che la l. 219/2012 abbia operato un'abrogazione tacita dell'art. 55 della legge n. 184/1983 nella parte in cui richiama l'art. 300, comma 2, c.c., ultimo periodo, soprattutto per ragioni di ordine sistematico e di armonia formale.

Infatti, si tratterebbe di negare sul piano degli effetti giuridici ciò che avviene, con pienezza, sul piano delle relazioni esistenziali, pregiudicando le relazioni del minore con la propria cerchia parentale per il solo fatto di aver fatto ricorso ad un'adozione in casi particolari, che in molti i casi ha tutti i crismi di un'adozione legittimante.

Tra questi, i casi di adozione da parte di coppie omosessuali, dove l'esigenza di tutelare un nucleo familiare diverso da quello in cui il minore è stato inserito sin dalla nascita non sussiste, in quanto quest'ultimo riconosce come uniche figure genitoriali di riferimento il genitore biologico e l'adottante, quindi, conseguentemente, si percepisce a tutti gli effetti membro delle rispettive famiglie di provenienza.

Alla luce di quanto fin qui esposto, questo Giudice ritiene che l'art. 74 c.c. nella sua attuale formulazione nonché interpretazione, rovesci il rapporto tra il principio dell'unicità dello *status* di figlio, affermato dalla l. 219/2012, ed i suoi effetti.

In questo modo, infatti, si applicherebbe un diverso trattamento, con il risultato della creazione di un ingiustificato doppio binario, per situazioni che, pur partendo da un comune denominatore (es. stato di abbandono) abbiano poi dovuto seguire *iter* differenti. Ecco che, in tal modo, non verrebbe realizzata la funzione intrinseca della novella sulla filiazione, ovvero quella di eliminare ogni tipo di discriminazione tra i figli, anche dal punto di vista dei legami parentali, ed è per questa ragione che si può parlare di abrogazione tacita.

Nel caso *sub iudice*, se non si applicasse l'art. 74 c.c., i minori [REDACTED] vedrebbero riconosciuto l'esclusivo legame di parentela con il rispettivo genitore intenzionale, non instaurandosi tra loro alcun legame di fratellanza. I medesimi, quindi, paradossalmente, vivrebbero una condizione di fatto familiare in cui avrebbero il medesimo cognome e gli stessi legami affettivi, ma una condizione giuridica che li vedrebbe estranei gli uni agli altri, pur nella comunanza di vita. Pertanto, nell'esclusivo interesse dei minori ed in ossequio al principio di ragionevolezza che deve sempre guidare gli operatori del diritto, si ritiene doveroso fare applicazione dell'interpretazione dell'art. 74 c.c. come sopra richiamata, ed estendere ai predetti minori il legame di fratellanza.

È doveroso, inoltre, operare tale riconoscimento nel perseguimento del *best interest* del minore, il quale nella formazione della propria personalità nonché della propria identità personale, vivrebbe, viceversa, una distorsione tra realtà fattuale e giuridica che, oltre ad essere inammissibile, gli

arrecherebbe senza dubbio un concreto pregiudizio. La costituzione di tale legame di fratellanza, inoltre, ha importanti ricadute in ambito successorio ove, in assenza, i predetti minori non potrebbero vantare alcun diritto ereditario gli uni verso gli altri, nonché in altri ambiti sociali, come quello sanitario, ove, come noto, l'assenza di parentela preclude l'accesso ad una moltitudine di diritti e di doveri.

Tuttavia, l'autorità giudicante, pur desiderando ampliare il novero di tutele e diritti in favore dei minori, può solo limitarsi, in questa sede, a riconoscere il legame di parentela tra i fratelli, in forza del combinato disposto degli artt. 38 disp. att. c.c. e 277 c.c. che consentono di adottare misure, come quella in esame, consequenziali alla pronuncia dichiarativa del rapporto di filiazione.

Per quanto attiene, invece, al riconoscimento del legame di parentela rispetto agli ascendenti, il Tribunale per i minorenni non può esprimersi nel merito, in quanto, risulta competente in via esclusiva il Tribunale ordinario.

Infine, un ulteriore cenno merita l'evoluzione giurisprudenziale europea, richiamata da parte ricorrente, la quale, a supporto della propria richiesta di riconoscimento del legame *ex art. 74 c.c.*, ha prodotto il parere della *Grande Chambre* di Strasburgo, espresso il 10 aprile 2019, sul tema del riconoscimento della filiazione rispetto al genitore sociale.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, chiamata a pronunciarsi sull'*an* e il *quomodo* del riconoscimento della filiazione intenzionale, pur affermando l'inderogabile necessità dell'attribuzione dello *status* di figlio nato attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita, in ottemperanza all'art. 8 CEDU, ha però demandato a ciascuno Stato contraente il *modus* con il quale operare. La Corte, invero, pur avallando lo strumento della trascrizione come quello più rapido ed efficace ad assicurare al minore una condizione di stabilità, ha però ribadito anche l'idoneità dell'istituto dell'adozione, laddove i tempi giudiziari consentano una celere eliminazione dello stato di incertezza giuridica.

Invero, la giurisprudenza della Corte EDU si è sempre dimostrata di primaria importanza perché offre una lettura in chiave dinamica ed evolutiva dei diritti e delle libertà fondamentali permettendo il riconoscimento di nuovi aspetti e nuove declinazioni delle situazioni già presenti nella Convenzione, ma maturate secondo l'evoluzione del sentire sociale. Ebbene, negli ultimi anni, è cresciuta esponenzialmente la sensibilità della Corte in merito alle emergenti realtà sociali insieme al desiderio di offrire tutela piena ed omogenea a tutti i soggetti di diritto.

Pur non potendo riconoscere efficacia vincolante alle pronunce di tale organo, si percepisce indiscutibilmente, anche nel parere richiamato dagli istanti, un convinto *favor* per l'estensione delle

tutele nei confronti dei minori, la cui condizione giuridica ha indirettamente e ingiustificatamente subito una *deminutio* al solo fine di sanzionare le condotte dei genitori.

Avverso le talvolta ristrette tutele offerte ai figli delle coppie *same sex*, la Corte insiste, oggi maggiormente, nel richiamare i singoli Stati aderenti all'osservanza degli artt. 8 e 14 CEDU – rispettivamente sul diritto alla vita privata e familiare e sul divieto di discriminazioni basate sull'orientamento sessuale – rimarcando la necessità dell'eliminazione dello stato di incertezza giuridica del figlio del genitore intenzionale.

La Corte, in breve, sollecita gli ordinamenti interni, pur nella discrezionalità dei mezzi, alla rimozione di ogni ostacolo normativo per il conseguimento dell'uguaglianza sostanziale ed è nel perseguimento di tale obiettivo, auspicato anche dalla nostra carta costituzionale, che questo Tribunale intende fare propria l'interpretazione di diritto sopra menzionata riconoscendo il vincolo di parentela tra i minori

[REDACTED].

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA

l'adozione di [REDACTED], nata a [REDACTED], il [REDACTED], da parte di [REDACTED]
[REDACTED], nata a [REDACTED], il [REDACTED], disponendo che la minore posponga il cognome [REDACTED] a quello attuale, divenendo [REDACTED] e disponendo altresì l'estensione del legame di parentela rispetto ai fratelli [REDACTED]
[REDACTED]

ORDINA

la comunicazione della presente sentenza per esteso alla Procura, alle parti e all'Ufficiale dello stato Civile per le trascrizioni e i provvedimenti di competenza

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2020.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

GIUSEPPE SPADARO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL